



Regione Lombardia

DECRETO N. 5815

Del 03/05/2022

Identificativo Atto n. 544

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA

Oggetto

VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE
SEMPLIFICATO 2022-2031 DELLA PROPRIETÀ SILVO-PASTORALE SOC. AGR.
OTTONE (COMUNI DI VIGEVANO E GAMBOLO')

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE NATURALI

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 147/2009/CE del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i.;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e s.m.i.;

VISTO l'art. 25bis della L.R. 30 novembre 1983 n. 86 che detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000;

VISTA L.R. 31 marzo 2008 n. 10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea";

VISTA la L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";

VISTO il R.R. 20 luglio 2007 n. 5 "Norme Forestali Regionali";

VISTA la D.G.R. 20 febbraio 2008 n. 6648 "Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";

VISTA la D.G.R. 30 luglio 2008 n. 7884 "Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, n.184 – Integrazione alla D.G.R. n. 6648/2008";

VISTA la D.G.R. 8 aprile 2009 n. 9275 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva



Regione Lombardia

92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla D.G.R. n.7884/2008”;

VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 10962 “Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”;

VISTA la D.G.R. 6 settembre 2013 n. 632 “Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde –modifiche alle deliberazioni 9275/2009 e 18453/2004, classificazione della ZPS IT2030008 “Il Toffo” e nuova individuazione dell’ente gestore del SIC IT2010016 “Val Veddasca”;

VISTA la D.G.R. 30 novembre 2015 4429 “Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi”;

VISTA la D.G.R. 16 dicembre 2019 n. 2658 “Aggiornamento delle liste nere delle specie alloctone animali e vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione – sostituzione allegati D ed E della D.G.R. n. 7736/2008 (art. 1, comma 3, L.R. n. 10/2008)”;

VISTA la D.G.R. 16 novembre 2021 n. 5523 “Aggiornamento delle disposizioni di cui alla DGR 29 marzo 2021 n. 4488 “Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all’applicazione della Valutazione di Incidenza per il recepimento delle Linee guida nazionali oggetto dell’intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano””;

ESAMINATA la seguente documentazione, predisposta dallo Studio Terra Viva:

- Relazione Tecnica – Norme Tecniche di Attuazione;
- Cartografia di Piano;
- Shapefile;
- Schede particellari;
- Studio di Incidenza;
- Appendice cartografica allo Studio di Incidenza;

ESAMINATA la seguente documentazione integrativa, richiesta con nota prot. T1.2022.0020643 del 11/03/2022, predisposta dal medesimo Studio e ricevuta in data 21/03/2022 (Prot. n. T1.2022.0022782):

- Appendice cartografica allo Studio di Incidenza;



Regione Lombardia

- Studio di Incidenza;
- Relazione Tecnica – Norme Tecniche di Attuazione;

PRESO ATTO che il Piano avrà durata decennale (2022-2031), che le superfici agrosilvopastorali in assestamento consistono in 36,2 ettari divise perlopiù in due nuclei a Gambolò e a Vigevano e che l'intera superficie è costituita da alneto ad ontano nero, bosco igrofilo misto, querceto di farnia con olmo, querceto di farnia con ontano nero, ma che all'interno sono presenti anche molti corsi d'acqua minori, dovuti alla presenza di numerosi fontanili;

PRESO ATTO che una porzione di proprietà in Comune di Gambolò è situata all'interno di due Siti della Rete Natura 2000: la ZSC IT2080002 "Basso Corso e Sponde del Ticino" e la ZPS IT2080301 "Boschi del Ticino" il cui Ente gestore è il Parco Lombardo della Valle del Ticino;

PRESO ATTO che il sito oggetto di indagine ricade nell'Area Prioritaria per la Biodiversità nella Pianura Padana e nel settore n. 34 della Rete Ecologica Regionale, denominato "Ticino Vigevanese", e che i terreni in assestamento sono interamente inclusi all'interno di un'area di primo livello della RER;

PRESO ATTO che nella Relazione Tecnica di Piano e nelle relative integrazioni si descrivono le finalità degli interventi selvicolturali previsti come segue:

- l'attitudine naturalistica del bosco determina l'assenza di veri e propri trattamenti (tagli di utilizzazione). Gli interventi selvicolturali proposti sono perlopiù diradamenti volti a regolarizzare composizione e struttura dei querceti, accompagnandoli verso un equilibrio favorevole in futuro alla rinnovazione;
- gli interventi sono volti al fare evolvere i boschi igrofili verso tipologie più stabili, e a favorire la rinnovazione della farnia all'interno dei querceti, ad oggi quasi del tutto assente. Nei boschi igrofili già consolidati, come l'alneto, gli interventi hanno uno scopo conservativo;
- in base alle prescrizioni dell'Ente Parco, in tutti i tipi forestali riconducibili al querceto e al querceto-carpineto il diradamento non potrà superare il limite del 20% della provvigione (art. 3 NTA del Piano);
- nelle aree classificabili come habitat 91E0* gli interventi selvicolturali devono avere come obiettivo la conservazione e la tutela di questo habitat prioritario (art 4. NTA del Piano);
- alcuni degli interventi selvicolturali pianificati si pongono in sinergia con le Misure di Conservazione, contribuendo di fatto alla loro attuazione. Tali interventi risultano utili al mantenimento degli Habitat forestali e di alcune



Regione Lombardia

loro caratteristiche rilevanti per determinate specie di rapaci (falco pecchiaiolo, nibbio bruno, astore), picidi (picchio nero e picchio rosso minore) e chirotteri;

PRESO ATTO che le Norme di Attuazione prevedono inoltre che:

- sia fatto divieto di abbattere piante che presentino cavità (anche di modesta entità), con fori di nidificazione di picidi, o che rechino evidenti segni di nidificazione di altre specie ornitiche. Nel caso essi costituiscano un reale pericolo per l'incolumità pubblica, potranno essere tagliati, ovvero posti in sicurezza eliminando la chioma o troncando il fusto ad una altezza tale da non rappresentare pericolo, conservando però al contempo le loro potenzialità verso l'ornitofauna nidificante;
- per favorire la conservazione dei chirotteri, gli alberi da rilasciare siano scelti in base alla presenza di cavità realizzate dai picchi per la nidificazione e di fessure profonde causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici, lembi di corteccia sollevata, fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine naturale che abbiano dimensione pari ad almeno 15 millimetri;
- nei boschi soggetti ad utilizzazione è fatto obbligo di lasciare almeno 32,04 m³/ha di legno morto o marcescente, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti e quelli di lotta fitosanitaria obbligatoria, da eseguirsi previo parere dell'Ente Gestore. Qualora sia possibile, è auspicabile che tale valore soglia si attesti su 64,09 m³/ha (valore rilevato in concomitanza con la massima ricchezza di coleotteri saproxilici). È opportuno assicurarsi che in bosco sia disponibile il legno morto in tutte le tipologie, in particolare è sottolineata l'importanza delle ceppaie, come habitat idoneo per i coleotteri saproxilici; dove sia previsto l'esbosco di legno morto, questo dovrebbe essere indirizzato verso le tipologie di diametro inferiore a 22 centimetri;
- in tutti i boschi, gli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito siano scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone;
- in tutti i boschi sia obbligatorio il rispetto del sottobosco e non possano essere effettuate ripuliture dal 1° marzo al 31 luglio, salvo che per garantire la sicurezza del cantiere durante l'esecuzione di attività selvicolturali, per accertate esigenze di prevenzione degli incendi e nei boschi intensamente fruiti (di cui all'articolo 63);
- in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio delle specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche in base a specifici elenchi predisposti dalla Giunta regionale in attuazione della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea);



Regione Lombardia

- in tutti i boschi è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante indicate nell'articolo 52 del r.r. 5/2007 mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale;
- in tutti i boschi è obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta;
- in ragione delle particolari condizioni dei boschi in gestione e al fine di garantire la sicurezza del Personale che opera l'abbattimento e l'esbosco del legname, è auspicabile l'utilizzo di mezzi cingolati per l'esecuzione del cantiere forestale. Qualora si adotti tale soluzione dovrà essere sottoposta all'Ente Gestore nell'ambito del procedimento di cui all'art. 1 apposita istanza di autorizzazione in cui deve essere specificata la richiesta di utilizzo di tali mezzi, evidenziando il minor impatto derivante da tale scelta rispetto ai mezzi gommati;
- l'esbosco di legname o di altri materiali a strascico avviene per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento oppure attraverso parti di bosco prive di flora nemorale rara o sporadica;
- devono essere gestiti come le fustaie i boschi appartenenti ai seguenti tipi forestali: alnete di ontano nero; querceti a prevalenza di cerro, farnia o rovere;

PRESO ATTO che gli interventi previsti dal Piano sono pertanto tutti ascrivibili alla classe delle "migliorie" e possono essere ricompresi in tre classi:

- cure selvicolturali, con il duplice scopo di migliorare l'assetto fisionomico e biologico del popolamento arboreo e di favorire l'affermazione della rinnovazione. Nel caso di rinnovazione artificiale a seguito di diradamenti o schianti, si prevede di mettere a dimora nuclei di circa 100 piantine per ogni radura suddivise nel querceto fra farnia, carpino bianco, acero campestre e olmo; nel bosco igrofilo misto invece si opterà per pioppi autoctoni, ontano, olmo e farnia;
- miglioramenti infrastrutturali, consistenti essenzialmente in interventi per migliorare l'efficienza della viabilità forestale, sia attraverso la manutenzione straordinaria del fondo stradale, la sua risagomatura e lo sfollo della vegetazione invadente, sia con la realizzazione di nuova viabilità;
- miglioramenti naturalistici, finalizzati ad un miglioramento dell'assetto ecosistemico, con vantaggi anche dal punto di vista paesistico, come nel caso del recupero naturalistico dei corpi idrici superficiali, già eseguito ad



Regione Lombardia

esempio su alcuni fontanili all'interno della proprietà;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza individua correttamente gli Habitat interessati dagli interventi, tramite apposito allegato cartografico, ed evidenzia le minacce e i fattori di impatto dovuti alle attività selvicolturali riportati nelle Misure di Conservazione della ZSC e della ZPS territorialmente interessate;

PRESO ATTO che nello Studio di Incidenza e nelle relative integrazioni si evidenzia che sono presenti 3 Habitat di importanza comunitaria:

- Habitat 91E0 "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*" che ricopre 10,9 ettari;
- Habitat 91F0 "Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)" che ricopre 11,3 ettari;
- Habitat 6510 "Praterie da fieno" che ricopre 0,26 ha, nel quale in sopralluogo è stata osservata una ricolonizzazione con esemplari di ontano nero;

CONSIDERATO che nello Studio di Incidenza è stato condotto un confronto tra le Misure di Conservazione dei Siti della rete Natura 2000 e le previsioni del Piano e che non sono state riscontrate incidenze negative significative né sulla componente abiotica che su quella biotica, così come di seguito riportato:

- componenti abiotiche:
 - clima: incidenza nulla;
 - suolo: incidenza nulla;
 - sottosuolo: incidenza nulla;
 - acque superficiali: incidenza nulla;
 - acque sotterranee: incidenza nulla;
- componenti biotiche:
 - flora: incidenza nulla;
 - vegetazione: incidenza positiva (soprattutto per quanto riguarda la rinnovazione);
 - fauna: incidenza nulla;
- connessioni ecologiche:
 - ecosistemi: incidenza positiva;
 - paesaggio: incidenza positiva;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza evidenzia come i criteri di gestione del Piano di Assestamento mirino principalmente alla manutenzione e rinnovazione del bosco, favorendo allo stesso tempo la formazione di soprassuoli stabili



Regione Lombardia

maggiormente resistenti alle avversità biotiche ed abiotiche, nonché a conferire ai soprassuoli una maggiore stabilità biologica e gestionale;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza ritiene in conclusione di escludere qualsiasi fenomeno di "sottrazione diretta di habitat comunitari, d'incidenza sulle esigenze di conservazione delle aree protette di Rete Natura 2000 e di danneggiamento degli elementi della Rete ecologica" e, al contrario si ritiene che con l'attuazione del Piano di Assestamento si intervenga "a favore della capacità di rinnovazione del bosco di farnia e a favore di un miglior assetto nei boschi igrofil misti", Nonché di garantire la conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario;

CONSIDERATO che la DGR 5523/2021 recepisce le Linee guida nazionale per la Valutazione di Incidenza e norma la Valutazione di Incidenza in Regione Lombardia, specificando al punto 5) che ove negli atti amministrativi vigenti, ivi comprese le prescrizioni impartite in sede di valutazione di incidenza, sia stato indicato l'obbligo di "verifica di assoggettabilità alla valutazione di incidenza", tale obbligo sia da intendersi quale obbligo di attivazione di Screening di Incidenza, ai sensi delle Linee guida;

CONSIDERATO che Regione Lombardia ha effettuato lo Screening di Incidenza di alcune tipologie di interventi di piccola entità (allegato B alla DGR 5523/2021); in accordo con quanto previsto dall'allegato C alla DGR 5523/2021 per gli interventi ricadenti in tali tipologie, quali ad esempio alcuni degli interventi di miglioramento infrastrutturale e gli interventi di recupero del reticolo idrografico, si potrà procedere eventualmente a verifica di corrispondenza agli interventi prevalutati;

CONSIDERATO che il Parco Lombardo della Valle del Ticino, quale Ente Gestore dei Siti interessati dalla pianificazione, ha espresso il proprio parere con nota protocollo n. T1.2022.0031715 e che tale parere risulta essere positivo ed include le seguenti prescrizioni:

- per gli interventi della categorie miglioramenti naturalistici e infrastrutturali sia verificata la necessità di assoggettare i singoli progetti alla valutazione di incidenza, in linea con quanto previsto dalla DGR del 16 novembre 2021, n. XI/5523 "Aggiornamento delle disposizioni di cui alla d.g.r. 29 marzo 2021 - n. XI/4488 «Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»";
- siano rispettate le Misure di Conservazione e le Norme tecniche di attuazione della ZSC IT2080002 "Basso Corso e Sponde del Ticino" e della ZPS



Regione Lombardia

IT2080301 "Boschi del Ticino" e quanto riportato nel Piano d'Azione Regionale per i Chiroatteri, in particolare:

- sia garantito il rilascio di almeno $32 \text{ m}^3/\text{ha}$ di legno morto o marcescente, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti e quelli di lotta fitosanitaria obbligatoria, da eseguirsi previo parere dell'Ente Gestore. Laddove sia compatibile, è auspicabile che tale valore soglia si attesti su $64 \text{ m}^3/\text{ha}$ (che indica il raggiungimento della massima ricchezza di coleotteri saproxilici); tali valori dovranno essere raggiunti considerando tutte le tipologie di legno morto (es. ceppaie, monconi, alberi morti in piedi e a terra, detrito legnoso fine e grossolano); ovviamente le aree meno accessibili o meno interessanti da un punto di vista delle utilizzazioni forestali rappresenteranno un serbatoio di necromassa, che compenserà zone caratterizzate da un prelievo più consistente, dove comunque dovrà essere garantito un valore minimo pari a $16 \text{ m}^3/\text{ha}$. Si specifica che per garantire i $32 \text{ m}^3/\text{ha}$ di legno morto o marcescente, consentendo al contempo una più agevole definizione della quantità da rilasciare, si ritiene di poter fare riferimento alle sole tipologie "legna morta in piedi" e "legna morta a terra", fissando per queste un limite minimo complessivo pari a $13 \text{ m}^3/\text{ha}$; le aree meno accessibili o meno interessanti da un punto di vista delle utilizzazioni forestali rappresenteranno un serbatoio di necromassa, che compenserà zone caratterizzate da un prelievo più consistente, dove comunque dovrà essere garantito un valore minimo pari a circa $7 \text{ m}^3/\text{ha}$ di "legna morta in piedi" e "legna morta a terra" (i parametri di riferimento sono stati calcolati sulla base dei risultati emersi nel documento "Valutazione dello stato di conservazione attraverso la quantificazione della diversità e della ricchezza degli insetti saproxilici in essi presenti" realizzato dal Dipartimento Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia nell'ambito del progetto Cariplo "Tutela e valorizzazione della biodiversità dei SIC "Boschi Siro Negri e Moriano" e "Boschi di Vaccarizza" e della ZPS "Boschi del Ticino" – tratto pavese, azioni pilota di gestione dei boschi naturali");
- per favorire la conservazione dei Chiroatteri vengano rilasciati alberi che presentino cavità realizzate dai picchi per la nidificazione e di fessure profonde causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici, lembi di corteccia sollevata, fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine naturale che abbiano dimensione inferiore pari ad almeno 15 mm; ove possibile il rilascio dovrà essere garantito con la costituzione di isole di invecchiamento, da scegliere eventualmente in aree poco raggiungibili con i mezzi di esbosco, e di dimensioni proporzionali alla dimensione della particella (almeno il 5% della superficie totale);



Regione Lombardia

- non vengano abbattute piante che presentino cavità, anche se di modesta entità, fori di nidificazione di Picidi, o che rechino evidenti segni di nidificazione di specie ornitiche. Nel caso essi costituiscano un reale pericolo per l'incolumità pubblica, potranno essere tagliati, ovvero, posti in sicurezza eliminando la chioma o troncando il fusto ad una altezza tale da non rappresentare pericolo, mantenendo però la loro potenzialità verso l'ornitofauna nidificante.

Il Parco rileva inoltre che tra le particelle 2 e 3 è individuata una superficie ad habitat Corine 53.21 'Formazioni a grandi carici' si rammenta che per tali aree le Norme Tecniche della ZSC IT2080002 "Basso Corso e Sponde del Ticino" prevedono il 'Divieto di cambiare destinazione d'uso del suolo laddove la vegetazione è costituita da alnete, canneti, cariceti, molinieti e altre tipologie ambientali di zone umide';

RITENUTO di condividere le considerazioni generali espresse dallo Studio di Incidenza e di esprimere pertanto Valutazione di Incidenza positiva, condizionata tuttavia al rispetto di alcune prescrizioni con funzioni mitigative;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O Sviluppo sostenibile e tutela risorse dell'ambiente individuate dalla D.G.R. n. 5105 del 26 luglio 2021;

CONSIDERATO che suddetta Valutazione rientra nel Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura che prevede tra l'altro, il raggiungimento del Risultato Atteso "Valorizzazione del capitale naturale e salvaguardia della biodiversità" (Ter 9.05.208);

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.4 comma 1, della L.R. 17 del 04/06/2014;

VISTA la L.R. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'undicesima legislatura;

DECRETA

- a) di esprimere, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare



Regione Lombardia

una significativa incidenza negativa, sull'integrità dei Siti Natura 2000 ZSC IT2080002 "Basso Corso e Sponde del Ticino" e ZPS IT2080301 "Boschi del Ticino" nel rispetto degli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000, del Piano di Assestamento Forestale semplificato della proprietà Società Agricola Ottone, ferme restando le Norme di Attuazione del Piano di Assestamento e le seguenti prescrizioni:

1. gli interventi ricadenti nelle categorie miglioramenti naturalistici e infrastrutturali dovranno essere valutati secondo quanto previsto dalla DGR del 16 novembre 2021, n. XI/5523 "Aggiornamento delle disposizioni di cui alla d.g.r. 29 marzo 2021 - n. XI/4488 «Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;
2. gli interventi dovranno rispettare le Misure di Conservazione e le Norme tecniche di attuazione della ZSC IT2080002 "Basso Corso e Sponde del Ticino" e della ZPS IT2080301 "Boschi del Ticino" e quanto riportato nel Piano d'azione Regionale per i Chiroterri. In particolare, si evidenzia la necessità di garantire il rilascio di almeno 32 m³/ha di legno morto o marcescente e, laddove sia compatibile, di almeno 64 m³/ha, secondo le modalità indicate dal Parco lombardo della Valle del Ticino riportate in premessa;
3. il rilascio di alberi che possano favorire la conservazione dei Chiroterri (Art. 5, delle Norme di Attuazione del Piano), ove possibile dovrà essere effettuato con la costituzione di isole di invecchiamento, da scegliere eventualmente in aree poco raggiungibili con i mezzi di esbosco, e di dimensioni proporzionali alla dimensione della particella (almeno il 5% della superficie totale);
4. in tutti i boschi nei quali avvenga il taglio selvicolturale è necessario monitorare l'eventuale presenza di specie esotiche invasive (in riferimento alla lista nera di cui alla DGR 2658/2019) anche nei casi in cui siano stati messi a dimora nuclei di 100 piantine per ogni radura, così come riportato nelle NTA del Piano di Assestamento;
5. qualora venissero individuati nuovi nuclei di specie alloctone invasive, è necessario inviare tempestivamente una segnalazione all'indirizzo mail aliene@biodiversita.lombardia.it;
6. è fatto divieto di cambio di destinazione d'uso del suolo per la superficie nelle particelle 2 e 3 individuata quale habitat Corine 53.21 'Formazioni a grandi carici', secondo quanto stabilito dalle Norme Tecniche della ZSC IT2080002 "Basso Corso e Sponde del Ticino" che prevede il 'divieto di cambiare destinazione d'uso del suolo laddove la vegetazione è



Regione Lombardia

costituita da alneti, canneti, cariceti, molinieti e altre tipologie ambientali di zone umide'.

- b) Di provvedere alla trasmissione del presente decreto alla Società Agricola Ottone, al Parco Lombardo della Valle del Ticino e a Regione Lombardia – DG Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi.
- c) Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE

FILIPPO DADONE

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge